



Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 18 / 2015

27/07/2015

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote T.A.S.I. (tributo per i servizi indivisibili).

L'anno duemilaquindici addi ventisette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Si
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Si
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Si
4. LIUNI Marianna - Assessore	Si
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Giust.
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Si
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Si
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Si
9. CIVERA Riccardo - Consigliere	Si
10. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Si
11. LA GANGA Mario - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Risulta assente giustificato il sig.: CAVAGLIATO Mario.

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Deliberazione n. 18 / 2015

Oggetto:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote T.A.S.I. (tributo per i servizi indivisibili).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 10 presenti, di cui:

favorevoli n. 7

astenuti n. ==

contrari n. 3 (Civera Riccardo, Pennazio Stefano, La Ganga Mario)

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote T.A.S.I. (tributo per i servizi indivisibili).

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti, di cui: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Civera Riccardo, Pennazio Stefano, La Ganga Mario), voti contrari n. ==, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote T.A.S.I. (tributo per i servizi indivisibili).

Su proposta del Sindaco Franco GAI.

Premesso che:

- I commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dal 1/01/2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge.
- E' altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive.
- Con deliberazione n. 34 del 30/07/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (I.U.C.).
- Con propria precedente deliberazione assunta in data odierna il Consiglio Comunale ha modificato il predetto regolamento alla luce delle nuove normative.

Dato inoltre atto che:

- L'art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 ai commi 669 e seguenti ha introdotto la T.A.S.I., tributo per i servizi indivisibili, che trova applicazione dall'1/1/2014.
- I principi ed elementi fondamentali del tributo introdotti dai commi 669 e seguenti così come modificati dal D.L. 16/2014 come convertito dalla legge n. 68/2014 possono essere così riassunti:

✓ Presupposto impositivo

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, di terreni agricoli.*

✓ Soggetto passivo

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

675. *La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'articolo 13, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214.*

✓ Aliquota

676. *L'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille).

✓ Scadenze e modalità di versamento

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.L. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.L. 9/07/1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. [...]

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

✓ Potestà regolamentare del Comune.

679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) l'individuazione dei servizi indivisibili [...] alla cui copertura la TASI è diretta.

✓ Occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

✓ Competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai servizi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

L'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo in particolare che a decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'ESTERO (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi a determinate condizioni; al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 viene inserito il seguente periodo: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Altra condizione necessaria per usufruire della riduzione è che il Paese Estero che eroga la pensione sia anche il paese di residenza del soggetto passivo.

Dato atto che la TASI persegue il precipuo scopo di remunerare i servizi indivisibili che l'Ente fornisce indistintamente a tutta la popolazione, sia essa proprietaria di immobili o anche solo dimorante nel territorio comunale e come tale colpisce anche coloro che occupano gli immobili ad un titolo diverso dal diritto reale (comodatari o conduttori) e che ai sensi del comma 681 citato l'occupante, se diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI in una misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo.

Ritenuto inoltre di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 679, delle Legge 147/2013, con i limiti definiti nel regolamento per l'applicazione della IUC – sezione TASI - prevedendo un'aliquota agevolata per le unità immobiliari dei cittadini italiani residenti all'Estero, non già rientranti nella disciplina agevolativa prevista dall'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014.

Valutati quindi, alla luce del citato comma 682, lett. b) punto 2), i servizi indivisibili i cui costi si intendono, anche solo parzialmente, coprire il gettito derivante dalla TASI ed individuati come segue:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

ELENCO SERVIZI	IMPORTO PREVISTO A BILANCIO - €
pubblica sicurezza e vigilanza - P.M.	6.000,00
servizi socio - assistenziali	65.000,00
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, neve	21.350,00
illuminazione pubblica e servizi connessi	75.000,00
manutenzione patrimonio comunale (pulizia)	46.200,00
ambiente e verde pubblico	20.500,00
funzione settore sportivo e ricreativo	15.050,00
manifestazione e fiere	500,00
servizi istituzionali, generali e di gestione	58.200,00
turismo	1.000,00
TOTALE	308.800,00

Analizzata quindi la base imponibile del tributo e ritenuto che il gettito di cui al punto precedente possa essere conseguito con il seguente assetto di aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II - IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	2,5 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1 - A/8 - A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7)	zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - non locati (ad uso abitativo e non abitativo che non rientrino nella definizione di abitazione principale)	1,0 per mille
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - concessi in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale comprovata la residenza anagrafica.	Zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese Cat. "C" e "D") LOCATI	Zero
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - D/10	Zero
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D" (ad eccezione della categoria "D/10")	1,0 per mille
TERRENI ED AREE EDIFICABILI	Zero
TERRENI AGRICOLI	zero
UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) purchè non locati ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 6/DF del 26/06/2015.	Zero



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

DETRAZIONI E RIDUZIONI:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI E RIDUZIONI
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Riduzione base imponibile del 50%
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Riduzione base imponibile del 50%
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II - IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	<ul style="list-style-type: none">• € 100,00 Se la Rendita Catastale, non rivalutata, dell'abitazione principale sommata alle pertinenze, non supera € 400,00 (è rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste e può essere detratta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta)• € 50,00 Se la Rendita Catastale, non rivalutata, dell'abitazione principale sommata alle pertinenze, è compresa tra € 401,00 ed € 700,00 (è rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste e può essere detratta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta)• € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Valutato che gli immobili diversi dall'abitazione principale locati hanno un'aliquota ordinaria pari allo zero per mille, così come previsto nella scheda suindicata, non necessita ripartire la percentuale di imposta da porre a carico degli occupanti, alla luce della più diretta fruizione dei servizi.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - capitolo III - T.A.S.I., modificato e approvato con deliberazione consiliare assunta in data odierna.

Analizzato il gettito atteso stimato in € 190.000,00 e ritenuto che possa soddisfare l'esigenza di parziale copertura dei servizi indivisibili come individuati nella tabella di cui sopra.

Dato atto che l'Ente ha rispettato il vincolo di cui ai commi 640 e 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013.

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014)";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto "Il nuovo ordinamento contabile" per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015)”;

VISTA la legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamati in particolare i seguenti atti:

- a) Il decreto del Sindaco 08 del 29/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2015;
- b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
- c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18/09/2014 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

DELIBERA

1. di stabilire che, per l'anno di imposta 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) è così meglio stabilita:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II - IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	2,5 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1 - A/8 - A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7)	zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - non locati (ad uso abitativo e non abitativo che non rientrino nella definizione di abitazione principale)	1,0 per mille
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - concessi in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale comprovata la residenza anagrafica.	Zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese Cat. "C" e "D") LOCATI	Zero
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - D/10	Zero
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D" (ad eccezione della categoria "D/10")	1,0 per mille
TERRENI ED AREE EDIFICABILI	Zero
TERRENI AGRICOLI	zero
UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) purchè non locati ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 6/DF del 26/06/2015.	Zero



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

DETRAZIONI E RIDUZIONI:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI E RIDUZIONI
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Riduzione base imponibile del 50%
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Riduzione base imponibile del 50%
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II - IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	<ul style="list-style-type: none">• € 100,00 Se la Rendita Catastale, non rivalutata, dell'abitazione principale sommata alle pertinenze, non supera € 400,00 (è rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste e può essere detratta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta) • € 50,00 Se la Rendita Catastale, non rivalutata, dell'abitazione principale sommata alle pertinenze, è compresa tra € 401,00 ed € 700,00 (è rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste e può essere detratta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta) • € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. di delegare il Responsabile del Procedimento della I.U.C. ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con successiva e separata votazione ad _____ di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Oggetto: **Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote T.A.S.I. (tributo per i servizi indivisibili).**

Ai sensi e per gli effetti del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri dei dirigenti dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: favorevole;

Andezeno, li 01/07/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BERNARDO dott. Arnaldo)

b) alla regolarità contabile: favorevole.

Andezeno, li 01/07/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BERNARDO dott. Arnaldo)



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
GAI Franco



Il Segretario Comunale
BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 299 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. 18 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29-lug-2015** al **13-ago-2015** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Andezeno, li **29-lug-2015**



Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29-lug-2015**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 29-lug-2015



Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo